Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 agosto 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. 501.

Approvazione del regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in particolare l'art. 21;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — BIASINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1980
Atti di Governo, registro n. 29, *foglio n.* 12

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA DEGLI ISTITUTI CENTRALI DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

Titolo I

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 1.
Finalità, organi direttivi, collegiali e individuali; organi di consulenza collegiali

L'autonomia amministrativa e contabile, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e l'autonomia della ricerca scientifica e tecnica degli istituti centrali si esplica entro i limiti dei programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione con le modalità previste dall'art. 3, primo comma, e dall'art. 7, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il comitato di gestione è organo direttivo degli istituti centrali ed è composto, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, da:

a) il direttore dell'istituto, presidente;

b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;

d) due rappresentanti del personale in servizio presso l'istituto, eletti dal personale stesso secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, concernente il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari.

Sono organi direttivi individuali:

a) il direttore dell'istituto;

b) il capo del servizio amministrativo;

c) i direttori dei laboratori o servizi.

Art. 2.
Comitati di gestione: adunanze

Il comitato di gestione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via straordinaria, dal direttore dell'istituto o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti compreso almeno uno dei due membri previsto dall'art. 1, comma secondo, lettera *c*), del presente regolamento.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3.
Comitati di gestione: funzioni

Oltre ad esercitare le attribuzioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 il comitato di gestione:

a) predispone, per quanto di sua competenza, il rapporto annuale di cui al primo comma, lettera *c*), dell'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

b) esplica ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle particolari disposizioni concernenti i singoli istituti.

Art. 4.
Attribuzioni dei direttori degli istituti centrali

Fatte salve le prerogative da esercitarsi in relazione alle particolari funzioni di ciascun istituto, il direttore sovrintende all'attività e al funzionamento dell'istituto, ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in base alla programmazione di cui all'art. 1, comma primo, del presente regolamento. Dispone tutto quanto riguarda i particolari incarichi da svolgersi dal personale per il migliore raggiungimento delle finalità dell'istituto.

Impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio e previa deliberazione del comitato di gestione, le spese dello istituto, e emette e firma congiuntamente con il capo del servizio amministrativo le reversali di incasso ed i mandati di pagamento.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al competente ufficio centrale del Ministero il rapporto di cui all'art. 3, primo comma, lettera *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sull'attività svolta dall'istituto nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.

Detto rapporto viene trasmesso dall'ufficio centrale competente, corredato da eventuali osservazioni, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali il quale lo trasmette al Ministro, con la apposita relazione di verifica ai fini di quanto disposto dal citato art. 3, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'istituto è sostituito da un funzionario della carriera direttiva, in servizio presso l'istituto con qualifica dirigenziale o, in mancanza, dal funzionario della carriera direttiva più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'istituto il direttore si avvale di una segreteria tecnica composta da personale dell'istituto stesso.

Art. 5.
Attribuzioni dei capi dei servizi amministrativi

Il capo del servizio amministrativo esercita le funzioni indicate dall'art. 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e coadiuva il direttore dell'istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa; dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti sotto il profilo amministrativo e contabile. Firma, congiuntamente con il direttore dell'istituto le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Le reversali di incasso e i mandati di pagamento debbono contenere gli elementi essenziali per essi previsti dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 6.
Spese di funzionamento

Possono essere eseguiti in economia, attingendo dal fondo assegnato annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato e dai proventi esterni e secondo la procedura di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, singoli servizi e disposti acquisti di singoli beni, necessari per il migliore espletamento delle attività dell'istituto ed entro i limiti massimi di spesa, previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

I servizi e gli acquisti di cui al precedente comma riguardano le spese previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Art. 7.
Contratti con ditte estere

Quando l'istituto debba rivolgersi a ditte estere, il contratto potrà essere stipulato a trattativa privata, nel limite di cui al precedente art. 6. Il contratto potrà essere stipulato anche quando la ditta estera richieda che all'ordine si accompagni l'accreditamento di parte o di tutta la somma pattuita, purchè tale accreditamento sia fatto a titolo cauzionale presso un istituto estero di credito, e sia esigibile dalla ditta fornitrice solo dopo la consegna e il collaudo della fornitura.

Il deposito cauzionale relativo ai contratti di cui trattasi è disposto con delibera motivata dal comitato di gestione.

Art. 8.
Stipulazioni ed approvazioni dei contratti

I contratti sono stipulati dal direttore dell'istituto o da un suo delegato, previa delibera del comitato di gestione, che provvede successivamente alla loro approvazione.

Il capo del servizio amministrativo funge da ufficiale rogante.

Art. 9.
Acquisto e vendita di materiali e attrezzature

L'istituto, per il raggiungimento delle proprie finalità, provvede direttamente alle spese per l'acquisizione dei beni, apparecchiature, strumenti e servizi di cui al secondo comma del precedente art. 6.

Il comitato di gestione, all'inizio di ogni quadriennio, nomina una commissione, composta: dal capo del servizio amministrativo, presidente, dal direttore dell'ufficio tecnico e da due funzionari direttivi nonché da un dipendente del servizio amministrativo con funzioni di segretario.

La commissione esprime pareri in ordine alla indispensabilità della spesa e alla congruità del prezzo, delle materie di cui al predetto secondo comma dell'art. 6.

La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione dei beni di cui ai precedenti commi del presente articolo, divenuti obsoleti dal punto di vista tecnico nonchè sul valore di stima dei medesimi quando ne risulti conveniente l'alienazione o la permuta.

Art. 10.

Bilancio preventivo e rendiconto di gestione: esercizio finanziario

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il rendiconto di gestione, di cui al successivo art. 11, che vanno formulati in termini di competenza e in termini di cassa.

Art. 11.

Bilancio preventivo e rendiconto di gestione

Al bilancio preventivo, predisposto dal comitato di gestione, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e con le modalità previste dall'art. 2, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto applicabile, devono essere unite una copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze degli stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Al rendiconto di gestione, predisposto ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e con le modalità previste dall'art. 22, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, devono essere allegati una illustrazione dei dati consuntivi, i documenti giustificativi delle spese effettuate e una copia dell'estratto conto emesso dall'istituto bancario cui è affidato il servizio di cassa, ai sensi del successivo art. 14.

Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'istituto bancario medesimo.

Art. 12.

Fondo di riserva per le spese impreviste

Nel preventivo di spesa deve essere iscritto un fondo di riserva destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi mandati di pagamento, saranno tratte, previa delibera del comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 13.

Capitoli di bilancio

Le spese debbono essere contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio.

Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino nel corso del periodo di gestione, si potrà fare fronte:

con prelievo dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo a quello cui detto avanzo si riferisce;

con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;

mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

Le proposte di variazione dovranno essere deliberate, salvo comprovata necessità, non oltre il 31 ottobre dell'anno al quale attiene il preventivo di spese cui si riferiscono e trasmesse all'ufficio centrale competente entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del comitato di gestione.

Tutte le variazioni al preventivo di spesa, dovranno essere approvate dal Ministro.

Titolo II

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA

Art. 14.

Servizio di cassa

Gli istituti centrali, per il servizio di cassa previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, provvedono a tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629, salvo che non siano autorizzati dal Ministero del tesoro a trasferire le somme stesse dai conti correnti con il Tesoro in conti correnti presso un istituto di credito, secondo le disposizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge citata.

La scelta dell'istituto di credito viene effettuata dal comitato di gestione in base ad esame comparativo e la designazione dell'istituto prescelto viene comunicata dall'istituto centrale al competente ufficio centrale del Ministero ai fini del procedimento di autorizzazione, di cui al primo comma del presente articolo.

Spetterà al detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:

a) di riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'istituto per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;

b) di riscuotere i proventi derivanti all'istituto dallo svolgimento delle sue attività o qualunque altra somma o provento designato all'istituto o ad esso affidato per scopi particolari;

c) di pagare le spese stanziate in bilancio sopra ordini o assegni firmati dal direttore dell'istituto o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo dell'istituto a ciò delegato dal comitato di gestione;

d) di provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'istituto o affidati al medesimo a titolo di deposito.

Il servizio di cassa dovrà in ogni caso essere fatto da un solo istituto bancario mediante un unico conto corrente.

Il comitato di gestione può autorizzare sotto la sua responsabilità il direttore o il segretario del comitato stesso a riscuotere somme di spettanza dell'istituto aventi carattere di provento, ma le somme riscosse debbono essere riversate sul predetto conto corrente entro un termine massimo di dieci giorni.

Art. 15.

Anticipazioni in contanti

Per far fronte al pagamento delle minute spese, il comitato di gestione delibera un'anticipazione al capo del servizio amministrativo nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a L. 500.000 annue; le spese relative devono essere autorizzate dal direttore dell'istituto.

L'anticipazione viene reintegrata quando occorra con delibera del comitato di gestione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal direttore dell'istituto.

Alla fine dell'esercizio finanziario il capo del servizio amministrativo versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Titolo III

DISCIPLINA DEI BENI D'USO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Disciplina dei beni d'uso

I beni degli istituti centrali appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso agli istituti stessi.

Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, e le disposizioni in merito emanate dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore dell'istituto. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

Quando il direttore cessa il suo ufficio il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente o i suoi aventi causa ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero.

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori è affidata, dal direttore dell'istituto, al direttore di laboratorio, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore dell'istituto e dal direttore di laboratorio interessato che risponde del materiale affidatogli.

L'operazione dovrà risultare in apposito verbale.

In caso di mutamento del direttore di laboratorio questi ha l'obbligo di fare la riconsegna al direttore dell'istituto.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

Ai sensi dell'art. 15, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche completerà la gestione delle attività e delle passività del soppresso Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, salvo proroga da autorizzarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in caso di motivata e documentata impossibilità, per l'istituto, di concludere la gestione nel termine sopra fissato.

Eventuali attività finanziarie risultanti dalla gestione anzidetta saranno acquisite dal nominato Istituto centrale e impiegate, a integrazione dell'assegnazione finanziaria ministeriale di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per l'esercizio delle attribuzioni trasferite all'istituto stesso ai sensi del secondo comma del citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Alle eventuali passività si provvederà con fondi tratti dalla predetta assegnazione finanziaria annuale e, in caso di insufficienza di questa, con fondi tratti dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Della gestione finanziaria anzidetta l'istituto renderà conto al Ministero a conclusione della gestione medesima nei termini previsti nel primo comma del presente articolo, contestualmente al rendiconto di gestione dell'istituto stesso di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Il patrimonio del cessato Centro nazionale per il catalogo unico, passato al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi del citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è assegnato all'Istituto centrale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche e viene a costituire parte integrante della dotazione di attrezzature scientifiche e tecniche e di arredi dell'istituto centrale medesimo.

Visto, *il Ministro per i beni culturali e ambientali*
BIASINI

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a., in S. Palomba - Pomezia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126 modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che l'importazione di carne congelata, di origine e provenienza Uruguay, la ditta Salumificio Fiorucci Cesare di S. Palomba - Pomezia, ha effettuato tre pagamenti anticipati di:

$ 85.957,50 di cui al mod. *B*-Import n. 5309170 del 17 marzo 1976;

$ 50.413,44 di cui al mod. *B*-Import n. 5309153 del 12 marzo 1976;

$ 234.739,23 di cui al mod. *B*-Import n. 5309164 del 17 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Pomezia come segue: relativamente alla notifica n. 5309170, nei termini, per un importo di $ 57.871,75 e nei giorni 15 e 18 luglio 1977 per il residuo valore di $ 28.085,75 con un ritardo, quindi, di 60-63 giorni rispetto alla scadenza dell'impegno; relativamente alle notifiche numeri 5309153 e 5309164, ammontanti a complessivi $ 285.152,67, nel periodo compreso dal 15 maggio 1976 al 29 luglio 1977 con ritardi, quindi, rispetto ai termini di validità degli impegni valutari, oscillanti tra quattro giorni e quattordici mesi circa;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707403 del 18 maggio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i ritardi cennati, riferiti a merce per complessivi $ 313.238,42 sono stati giustificati dall'interessata adducendo motivi di carattere esclusivamente commerciale consistenti nella insufficiente e tardiva distribuzione del contingente assegnato all'Italia dalla CEE, avvenuta con decreto ministeriale 29 aprile 1976; tali motivi peraltro contrastano con il comportamento della ditta che aveva effettuato i pagamenti in data anteriore al citato decreto ministeriale di ripartizione del contingente ed aveva presentato istanza di concorso all'assegnazione del contingente solo in data 4 giugno 1976 e cioè circa un mese dopo la pubblicazione del decreto, mentre la merce era giacente in deposito allo Stato estero sino dalla fine di marzo.

Oltre a ciò aggiungasi che l'assegnazione è stata di gran lunga inferiore alla richiesta, la quale, fatta nella mera ipotesi di integrale soddisfacimento, era stata autodeterminata dalla ditta che aveva provveduto ad acquistare l'intero quantitativo richiesto;

Considerato che tali motivi, pertanto, non esimono dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte delle predette notifiche bancarie e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di $ 313.238,42 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7242)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Rivalutazione dell'indennità dovuta al presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, concernente le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, modificata ed integrata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 1978, con il quale l'avv. Giuseppe Batini è stato confermato presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno, per la durata di anni tre a decorrere dalla data del sopracitato decreto;

Ritenuta l'opportunità di rivalutare la misura dell'indennità dovuta all'avv. Giuseppe Batini, quale presidente della predetta azienda attualmente stabilita in L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) annue lorde;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente le indennità previste per i presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UE/1078/XXII.42/MA in data 10 maggio 1980;

Decreta:

L'indennità dovuta all'avv. Giuseppe Batini, quale presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno, è di L. 400.000 (quattrocentomila) mensili lorde, con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

La spesa farà carico sul bilancio dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

(7162)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Rivalutazione dell'indennità dovuta al presidente della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, concernente le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, modificata ed integrata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 1978, con il quale il sig. Diego Terzoni è stato confermato presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona, per la durata di anni tre a decorrere dalla data del sopracitato decreto;

Ritenuta l'opportunità di rivalutare la misura dell'indennità dovuta al sig. Diego Terzoni, quale presidente della predetta azienda attualmente stabilita in L. 1.000.000 (unmilione) annue lorde;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente le indennità previste per i presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UE/1078/XXII.42/MA in data 10 maggio 1980;

Decreta:

L'indennità dovuta al sig. Diego Terzoni, quale presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona è di L. 400.000 (quattrocentomila) mensili lorde, con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

La spesa farà carico sul bilancio dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

(7163)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Determinazione della misura del gettone di presenza per le sedute del consiglio direttivo e delle commissioni e comitati degli enti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, recante norme sulla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 95 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, recante norme sulla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

Vista la legge del 24 gennaio 1978, n. 14;

Considerata la necessità di determinare in modo uniforme la misura del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei consigli direttivi e delle commissioni degli enti di cui agli articoli 9, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

Sentito il parere del Ministero del tesoro (nota n. 134011 del 13 giugno 1980);

Decreta:

Art. 1.

La misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri, al segretario e ai revisori dei conti per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo degli enti istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è determinata, al lordo, in L. 30.000 (trentamila).

Art. 2.

La misura del gettone di presenza spettante ai membri delle commissioni interne dei predetti enti, formalmente costituite con delibera del consiglio direttivo, è determinata, al lordo, in L. 20.000 (ventimila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

(7271)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Assegnazione al comune di Casale Monferrato di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la richiesta del comune di Casale Monferrato (Alessandria) in data 9 luglio 1979, intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980 con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Casale Monferrato (Alessandria) un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Alessandria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ROGNONI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1980.

Caratteristiche e modalità di collaudo dell'attrezzo denominato vongolara.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1979, concernente la regolamentazione della pesca delle vongole nel mare Adriatico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, occorre procedere alla determinazione delle caratteristiche dell'attrezzo denominato vongolara;

Sentito l'istituto di tecnologia della pesca di Ancona;

Sentito il comitato per la gestione delle vongole nel mare Adriatico;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Nel mare Adriatico è consentita la pesca delle vongole (*Venus Gallina*) effettuata con l'uso dell'attrezzo denominato vongolara, del tipo rastrello o draga, installato a bordo di apposita nave.

All'interno di tale attrezzo o innanzi ad esso può essere immessa acqua in pressione, mediante una pompa installata a bordo della nave, al fine di facilitare la penetrazione e l'avanzamento dell'attrezzo medesimo nel sedimento e la fuoriuscita del sedimento e dei detriti raccolti all'interno dell'attrezzo stesso.

E' vietato l'uso di pompe che aspirino il pescato dall'interno dell'attrezzo o direttamente dal sedimento.

L'attrezzo predetto deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) il fronte dell'attrezzo, apertura orizzontale, non può superare la misura di metri 3;

b) la superficie inferiore verso cui sono orientati i getti di acqua volti a facilitare la fuoriuscita del sedimento e dei piccoli organismi, deve essere costituita da tondini metallici disposti in modo tale che lo spazio fra due consecutivi non sia inferiore a 12 mm, con una tolleranza massima di 1,00 mm.

Sono ammessi, al posto dei tondini, anche grigliati diversi purché consentano l'agevole fuoriuscita di vongole aventi lunghezza massima inferiore a 25 mm ed il rapporto pieni/vuoti dell'intera superficie filtrante sia inferiore a 1/2;

c) a bordo delle imbarcazioni provviste di rastrello o draga con getti di acqua (idrauliche) deve essere installato un dispositivo, facilmente controllabile, per la setacciatura del pescato.

In detto dispositivo la setacciatura può avvenire per movimento rotatorio od oscillatorio.

Possono essere usati setacci in serie (ad es. setacci rotanti coassiali) ma in ogni caso essi devono garantire la fuoriuscita ed il convogliamento a mare degli organismi bentonici e delle vongole di lunghezza inferiore ai 25 mm eventualmente catturate dall'attrezzo di pesca.

I setacci possono essere costituiti da tondini metallici disposti in modo che lo spazio fra due consecutivi sia maggiore di 11,00 mm ovvero da reti metalliche a maglia quadrata, avente lato non inferiore a 17,00 mm ovvero a maglia rettangolare i cui lati siano rispettivamente non inferiori a 25,00 mm ed a 12,00 mm ovvero da lamiere traforate, aventi diametro non inferiore a 21,00 mm ed un rapporto pieni/vuoti non superiore a 2/1.

Art. 2.

L'attrezzo di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere impiegato in acque profonde oltre tre metri.

Art. 3.

La pesca delle vongole con l'uso dell'attrezzo denominato vongolara può essere esercitata solo dall'alba al tramonto.

Art. 4.

Il collaudo dell'attrezzo denominato vongolara deve essere effettuato nel compartimento marittimo che ha rilasciato il permesso per la pesca delle vongole entro il termine prescritto dal capo del compartimento.

Le modalità di effettuazione del collaudo potranno essere verificate con l'istituto di tecnologia della pesca di Ancona, al fine di concordare in via permanente i criteri generali ed uniformi in materia.

Il collaudo sarà quindi effettuato da un ufficiale del compartimento competente.

Qualora l'idoneità tecnica dell'attrezzo non possa essere attestata a seguito di collaudo, il capo del compartimento marittimo competente può assegnare un congruo periodo di tempo per l'adeguamento dell'attrezzo a quanto disposto dal presente decreto.

L'avvenuto collaudo e le caratteristiche dell'attrezzo collaudato vengono annotati sul permesso di pesca.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità per la osservanza di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 30 luglio 1979, citato in premessa.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito ai sensi degli articoli 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, citato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NONNE

(7272)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, contenute nella tabella allegata alla legge medesima, devono essere annualmente adeguate nella stessa misura in cui sono aumentate le pensioni marittime a carico della medesima gestione per effetto della applicazione della normativa della perequazione automatica, di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, estesa alle predette pensioni dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41;

Visto l'art. 17, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, secondo il quale i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca e dai piloti dei porti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuano ad essere determinati per l'anno 1980 sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dal sopra richiamato art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27;

Visto lo stesso art. 17 anzidetto, quarto comma, punto 7), secondo il quale le prestazioni dovute in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara continuano ad essere determinate e corrisposte, in attesa del riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa;

Visto l'art. 14-*bis*, secondo comma, del sopra citato decreto-legge n. 663 del 1979 che, con effetto dal 1° luglio 1980, stabilisce per le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, un aumento di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario di L. 1.910 mensili per il numero dei punti di contingenza accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri del periodo agosto 1979-gennaio 1980;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980 che, secondo il disposto del predetto art. 14-*bis*, secondo comma, del decreto-legge n. 663 del 1979, ha fissato la quota aggiuntiva da applicare, con decorrenza 1° luglio 1980, alle pensioni superiori ai trattamenti minimi a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché delle gestioni di previdenza di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41;

Considerato, quindi, che l'aumento di cui sopra si applica, con decorrenza dal 1° luglio 1980, anche alle pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e che, di conseguenza, ai sensi del predetto art. 15 della legge n. 27 del 1973, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, devono essere adeguate le retribuzioni tabellari valevoli per il calcolo dei contributi e delle prestazioni della medesima gestione;

Decretano:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1980 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 30.560 con arrotondamento a mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(8046)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione in bianco e nero ed a colori delle trasmissioni televisive.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1977;

Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Verificata, di concerto con il Ministero del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento, che unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 42/1980 dell'8 agosto 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980;

Decreta:

Art. 1.

La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, che possiedono apparecchi atti a ricevere in bianco e nero le trasmissioni, è stabilita in lire 18.160.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi atti od adattabili alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 18.370 comprensiva del canone e del sovrapprezzo, come risulta nella annessa tabella 1.

Art. 2.

E' data facoltà agli abbonati di cui al precedente art. 1 di corrispondere la quota semestrale di lire 18.370 in due rate trimestrali di L. 9.555.

E' data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 740 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 36.000.

Art. 3.

La misura semestrale del canone suppletivo dovuto dagli abbonati ordinari alle diffusioni televisive, che possiedono apparecchi atti a ricevere a colori i programmi, è stabilita in L. 15.305.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi atti od adattabili alla ricezione a colori delle diffusioni televisive deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 33.675 comprensiva del canone base, del sovrapprezzo e del canone suppletivo, come risulta nell'annessa tabella 2.

Art. 4.

E' data facoltà agli abbonati di cui al precedente articolo 3 di corrispondere la quota semestrale di L. 33.675 in due rate trimestrali di L. 17.515.

E' data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 1.350 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 66.000.

Art. 5.

Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 3 allegata al presente decreto.

Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

Gli abbonati ordinari alle diffusioni televisive in bianco e nero che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 5 allegata al presente decreto.

Coloro che non sono muniti dell'abbonamento ordinario alle radioaudizioni e che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive in bianco e nero ovvero a colori, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante, rispettivamente, dalle annesse tabelle 6 e 7.

Art. 6.

La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi, di televisori in bianco e nero od a colori risulta dalle tabelle 8 e 9 allegate al presente decreto.

Art. 7.

Per l'uso privato di apparecchi radiofonici e televisivi in bianco e nero od a colori a bordo di automezzi o di autoscafi, la misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, è indicata nelle annesse tabelle dal n. 10 al n. 17.

Art. 8.

Rimane invariata la misura dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni fissata dal decreto ministeriale 12 luglio 1948, citato nelle premesse, per l'uso in casa di abitazione di apparecchi radioriceventi.

Art. 9.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° settembre 1980.

Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui allo art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Per il corrente anno 1980, il termine del 31 luglio previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, è prorogato al 31 ottobre. Entro lo stesso termine gli utenti, che abbiano già effettuato il versamento dei canoni secondo le misure vigenti al 31 agosto 1980, sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1980
Registro n. 24 Poste, foglio n. 151

1. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Riduzione di 1/25 delle semestralità anticipate	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	36.320	— 740	—	36.000
Semestrale	210	18.160	—	—	18.370
Trimestrale	105	9.080	—	+ 370	9.555

2. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Canone suppletivo	Riduzione di 1/25 delle semestralità anticipate	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	36.320	30.610	— 1.350	—	66.000
Semestrale	210	18.160	15.305	—	—	33.675
Trimestrale	105	9.080	7.655	—	+ 675	17.515

3. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO.

3-*A*) *Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre.*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 6.*A* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	18.370	1.250	17.120
Febbraio-giugno	15.310	1.050	14.260
Marzo-giugno	12.250	840	11.410
Aprile-giugno	9.185	630	8.555
Maggio-giugno	6.125	420	5.705
Giugno	3.065	210	2.855
Luglio-dicembre	18.370	1.250	17.120
Agosto-dicembre	15.310	1.050	14.260
Settembre-dicembre	12.250	840	11.410
Ottobre-dicembre	9.185	630	8.555
Novembre-dicembre	6.125	420	2.855
Dicembre	3.065	210	5.705

3-*B*) *Pagamento annuale.*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 6.*B* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	36.000	2.450	33.550
Febbraio-dicembre	33.680	2.300	31.380
Marzo-dicembre	30.620	2.090	28.530
Aprile-dicembre	27.555	1.880	25.675
Maggio-dicembre	24.495	1.670	22.825
Giugno-dicembre	21.435	1.460	19.975

4. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

4-*A*) *Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre.*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7.*A* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	33.675	1.250	32.425
Febbraio-giugno	28.065	1.050	27.015
Marzo-giugno	22.450	840	21.610
Aprile-giugno	16.840	630	16.210
Maggio-giugno	11.225	420	10.805
Giugno	5.615	210	5.405
Luglio-dicembre	33.675	1.250	32.425
Agosto-dicembre	28.065	1.050	27.015
Settembre-dicembre	22.450	840	21.610
Ottobre-dicembre	16.840	630	16.210
Novembre-dicembre	11.225	420	10.805
Dicembre	5.615	210	5.405

4-*B*) *Pagamento annuale.*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7.*B* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	66.000	2.450	63.550
Febbraio-dicembre	61.740	2.300	59.440
Marzo-dicembre	56.125	2.090	54.035
Aprile-dicembre	50.515	1.880	48.635
Maggio-dicembre	44.900	1.670	43.230
Giugno-dicembre	39.290	1.460	37.830

5. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

5-*A*) *Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre.*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7.*A* »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	33.675	18.370	15.305
Febbraio-giugno	28.065	15.310	12.755
Marzo-giugno	22.450	12.250	10.200
Aprile-giugno	16.840	9.185	7.655
Maggio-giugno	11.225	6.125	5.100
Giugno	5.615	3.065	2.550
Luglio-dicembre	33.675	18.370	15.305
Agosto-dicembre	28.065	15.310	12.755
Settembre-dicembre	22.450	12.250	10.200
Ottobre-dicembre	16.840	9.185	7.655
Novembre-dicembre	11.225	6.125	5.100
Dicembre	5.615	3.065	2.550

5-*B*) *Pagamento annuale.*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7.*B* »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	66.000	36.000	30.000
Febbraio-dicembre	61.740	33.680	28.060
Marzo-dicembre	56.125	30.620	25.505
Aprile-dicembre	50.515	27.555	22.960
Maggio-dicembre	44.900	24.495	20.405
Giugno-dicembre	39.290	21.435	17.855

6. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

6-*A*) *Nuovo abbonamento a pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre.*

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio	gennaio-giugno	210	18.160	18.370
Febbraio	febbraio-giugno	175	15.135	15.310
Marzo	marzo-giugno	140	12.110	12.250
Aprile	aprile-giugno	105	9.080	9.185
Maggio	maggio-giugno	70	6.055	6.125
Giugno	giugno	35	3.030	3.065
Luglio	luglio-dicembre	210	18.160	18.370
Agosto	agosto-dicembre	175	15.135	15.310
Settembre	settembre-dicembre	140	12.110	12.250
Ottobre	ottobre-dicembre	105	9.080	9.185
Novembre	novembre-dicembre	70	6.055	6.125
Dicembre	dicembre	35	3.030	3.065

6-*B*) *Nuovo abbonamento contratto nel primo semestre con versamento anticipato per il secondo semestre di un impori pari alla prima semestralità.*

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	gennaio-dicembre	420	36.320	36.740	— 740	36.000
Febbraio	febbraio-dicembre	385	33.295	33.680	—	33.680
Marzo	marzo-dicembre	350	30.270	30.620	—	30.620
Aprile	aprile-dicembre	315	27.240	27.555	—	27.555
Maggio	maggio-dicembre	280	24.215	24.495	—	24.495
Giugno	giugno-dicembre	245	21.190	21.435	—	21.435

7. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

7-*A*) *Nuovo abbonamento a pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre.*

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio	gennaio-giugno	210	33.465	33.675
Febbraio	febbraio-giugno	175	27.890	28.065
Marzo	marzo-giugno	140	22.310	22.450
Aprile	aprile-giugno	105	16.735	16.840
Maggio	maggio-giugno	70	11.155	11.225
Giugno	giugno	35	5.580	5.615
Luglio	luglio-dicembre	210	33.465	33.675
Agosto	agosto-dicembre	175	27.890	28.065
Settembre	settembre-dicembre	140	22.310	22.450
Ottobre	ottobre-dicembre	105	16.735	16.840
Novembre	novembre-dicembre	70	11.155	11.225
Dicembre	dicembre	35	5.580	5.615

7-B) Nuovo abbonamento contratto nel primo semestre con versamento anticipato per il secondo semestre di un importo pari alla prima semestralità.

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
—	—	—	—	—	—	—
Gennaio	gennaio-dicembre	420	66.930	67.350	— 1.350	66.000
Febbraio	febbraio-dicembre	385	61.355	61.740	—	61.740
Marzo	marzo-dicembre	350	55.775	56.125	—	56.125
Aprile	aprile-dicembre	315	50.200	50.515	—	50.515
Maggio	maggio-dicembre	280	44.620	44.900	—	44.900
Giugno	giugno-dicembre	245	39.045	39.290	—	39.290

8. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE IN BIANCO E NERO) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIA	Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche Importo annuo	Conguaglio annuale per la televisione in bianco e nero	Canone complessivo per la TV in bianco e nero		
			Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale
—	—	—	—	—	—
1) Canoni base:					
a) alberghi ed esercizi pubblici di lusso, 1ª, 2ª e 3ª categoria; pensioni di lusso, 1ª e 2ª categoria; navi di lusso	14.980	97.340	112.320	57.310	29.805
b) alberghi ed esercizi pubblici di 4ª categoria; pensioni di 3ª categoria e locande; altre navi; automezzi ed aerei in servizio pubblico	11.080	76.280	87.360	44.575	23.180
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	9.520	46.640	56.160	28.655	14.905
d) C.R.A.L.	9.150	43.890	53.040	27.065	14.075
e) mense aziendali	7.650	39.150	46.800	23.880	12.420
2) Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):					
a) alberghi e navi; per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	3.120	15.975	19.095	9.745	5.070
b) ospedali e case di cura, ecc. (voce 1-*c*); per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	1.560	7.990	9.550	4.875	2.535

CATEGORIA	Canone base		Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico	Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
—	—	—	—	—	—
Cinema, cinema-teatri di categoria extra	112.320	112.320	255	6 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri di 1ª categoria	112.320	112.320	190	5 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di 2ª categoria	112.320	112.320	130	4 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di 3ª categoria	112.320	112.320	60	3 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di 4ª e 5ª categoria	87.360	87.360	30	2 % »	10 % »

N.B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

9. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE A COLORI PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIA	Canone complessivo per la TV a colori			Conguaglio da parte degli abbonati a	
	Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale	diffusioni radiofoniche	diffusioni TV in bianco e nero
1) Canoni base:					
a) alberghi ed esercizi pubblici di lusso, 1ª, 2ª e 3ª categoria; pensioni di lusso, 1ª e 2ª categoria; navi di lusso	209.665	106.975	55.630	194.685	97.345
b) alberghi ed esercizi pubblici di 4ª categoria; pensioni di 3ª categoria e locande; altre navi; automezzi ed aerei in servizio pubblico	163.075	83.205	43.270	151.995	75.715
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	104.835	53.490	27.815	95.315	48.675
d) C.R.A.L.	99.010	50.520	26.275	89.860	45.970
e) mense aziendali	87.360	44.575	23.180	79.710	40.560
2) Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):					
a) alberghi e navi; per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	35.645	18.190	9.460	32.525	16.550
b) ospedali e case di cura, ecc. (voce 1-*c*); per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	17.825	9.095	4.730	16.265	8.275

CATEGORIA	Canone base		Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico	Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante e apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri di categoria extra	209.665	209.665	480	6 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20 % dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri di 1ª categoria	209.665	209.665	350	5 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di 2ª categoria	209.665	209.665	240	4 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di 3ª categoria	209.665	209.665	115	3 % »	20 % »
Cinema, cinema-teatri di 4ª e 5ª categoria	163.075	163.075	60	2 % »	10 % »

N. B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive (in bianco e nero e a colori) nonché per i conguagli da versarsi dagli abbonati alle diffusioni televisive in bianco e nero che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto o adattabile anche alla ricezione a colori delle diffusioni televisive viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

10. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATI (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	8.280	8.700
Febbraio-dicembre	385	7.755	8.140
Marzo-dicembre	350	7.050	7.400
Aprile-dicembre	315	6.345	6.660
Maggio-dicembre	280	5.640	5.920
Giugno-dicembre	245	4.935	5.180
Luglio-dicembre	210	4.230	4.440
Agosto-dicembre	175	3.525	3.700
Settembre-dicembre	140	2.820	2.960
Ottobre-dicembre	105	2.115	2.220
Novembre-dicembre	70	1.410	1.480
Dicembre	35	705	740

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

11. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	8.280	8.700
8 mesi	280	5.640	5.920
6 mesi	210	4.230	4.440
4 mesi	140	2.820	2.960

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

12. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	35.580	36.000
Febbraio-dicembre	385	32.295	33.680
Marzo-dicembre	350	30.270	30.620
Aprile-dicembre	315	27.240	27.555
Maggio-dicembre	280	24.215	24.495
Giugno-dicembre	245	21.190	21.435
Luglio-dicembre	210	18.160	18.370
Agosto-dicembre	175	15.135	15.310
Settembre-dicembre	140	12.110	12.250
Ottobre-dicembre	105	9.080	9.185
Novembre-dicembre	70	6.055	6.125
Dicembre	35	3.030	3.065

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

13. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	35.580	36.000
8 mesi	280	24.215	24.495
6 mesi	210	18.160	18.370
4 mesi	140	12.110	12.250

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

14. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella 12	Canone di abbonamento alle radioaudizioni come da tabella 10	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	36.000	8.700	27.300
Febbraio-dicembre	33.680	8.140	25.540
Marzo-dicembre	30.620	7.400	23.220
Aprile-dicembre	27.555	6.660	20.895
Maggio-dicembre	24.495	5.920	18.575
Giugno-dicembre	21.435	5.180	16.255
Luglio-dicembre	18.370	4.440	13.930
Agosto-dicembre	15.310	3.700	11.610
Settembre-dicembre	12.250	2.960	9.290
Ottobre-dicembre	9.185	2.220	6.965
Novembre-dicembre	6.125	1.480	4.645
Dicembre	3.065	740	2.325

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

15. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio-dicembre	420	65.580	66.000
Febbraio-dicembre	385	61.355	61.740
Marzo-dicembre	350	55.775	56.125
Aprile-dicembre	315	50.200	50.515
Maggio-dicembre	280	44.620	44.900
Giugno-dicembre	245	39.045	39.290
Luglio-dicembre	210	33.465	33.675
Agosto-dicembre	175	27.890	28.065
Settembre-dicembre	140	22.310	22.450
Ottobre-dicembre	105	16.735	16.840
Novembre-dicembre	70	11.155	11.225
Dicembre	35	5.580	5.615

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

16. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
12 mesi	420	65.580	66.000
8 mesi	280	44.620	44.900
6 mesi	210	33.465	33.675
4 mesi	140	22.310	22.450

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

17. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI DI RADIODIFFUSIONE (RADIOFONIA E TELEVISIONE) INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO O ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella n. 15	Differenza da corrispondere a conguaglio: dai già abbonati autoradio	Differenza da corrispondere a conguaglio: dai già abbonati auto TV in bianco e nero
Gennaio-dicembre	66.000	57.300	30.000
Febbraio-dicembre	61.740	53.600	28.060
Marzo-dicembre	56.125	48.725	25.505
Aprile-dicembre	50.515	43.855	22.960
Maggio-dicembre	44.900	38.980	20.405
Giugno-dicembre	39.290	34.110	17.855
Luglio-dicembre	33.675	29.235	15.305
Agosto-dicembre	28.065	24.365	12.755
Settembre-dicembre	22.450	19.490	10.200
Ottobre-dicembre	16.840	14.620	7.655
Novembre-dicembre	11.225	9.745	5.100
Dicembre	5.615	4.875	2.550

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

(8023)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale; e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1973, 28 marzo 1975, 23 ottobre 1976 e 31 gennaio 1979 che hanno fissato le condizioni a cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Ravvisata l'opportunità di adeguare il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi predetti ai mutati valori monetari ed alle intervenute variazioni nel prezzo medio dei biglietti d'ingresso ai cinematografi;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 700 con il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, è fissato in L. 850.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentotto società cooperative

Con decreto ministeriale 10 luglio 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) società cooperativa A.C.L.I.-San Marco a r.l., in Genova, costituita per rogito Grandona in data 17 settembre 1964, rep. numero 17254/9078, reg. soc. n. 25672;

2) società cooperativa edilizia Allevatori associati di Genova a r.l., in Genova, costituita per rogito Ribezzi in data 20 novembre 1974, rep. 41432, reg. soc. n. 30764;

3) società cooperativa edilizia Case sorveglianti Cornigliano a r.l., in Genova, costituita per rogito Porcile in data 20 luglio 1955, rep. 29962, reg. soc. 20968;

4) società cooperativa edilizia Edilcommercio a r.l., in Genova, costituita per rogito Cappetti in data 2 dicembre 1965, rep. n. 19963, reg. soc. n. 26222;

5) società cooperativa edilizia Sturla a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 9 gennaio 1964, rep. n. 12069, reg. soc. n. 25377;

6) società cooperativa edilizia La Siderurgica a r.l., in Genova-Cornigliano, costituita per rogito Bonini in data 4 aprile 1963, rep. n. 7536/1087, reg. soc. n. 24850;

7) società cooperativa edilizia Maremonti a r.l., in Genova-Pegli, costituita per rogito Bonanni in data 20 gennaio 1962, rep. n. 10446, reg. soc. n. 24244;

8) società cooperativa Trasporto servizio automobilistico urbano a r.l., in Sestri Levante (Genova), costituita per rogito Ottavio Ferrando in data 6 dicembre 1951, rep. n. 217, reg. società n. 411;

9) società cooperativa edilizia Leonardo Da Vinci a r.l., in Empoli (Firenze), costituita per rogito Mannucci in data 28 aprile 1948, rep. n. 5858, reg. soc. n. 9152;

10) società cooperativa edilizia Giovanni da Empoli a r.l., in Empoli (Firenze), costituita per rogito Mannucci in data 19 maggio 1948, rep. n. 5916, reg. soc. n. 9409;

11) società cooperativa edilizia Rinascita, ora I Pini a r.l., in Pescara, costituita per rogito Marciante in data 29 novembre 1969, rep. n. 150, reg. soc. n. 1765;

12) società cooperativa edilizia Laura a r.l., in Macerata, costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 21 giugno 1976, rep. n. 12136, reg. soc. n. 2398;

13) società cooperativa edilizia Zona industriale a r.l., in Corridonia (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 23 febbraio 1973, rep. n. 27888, reg. soc. n. 1875;

14) società cooperativa edilizia Lavoratori di Matelica a r.l., in Matelica (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 22 gennaio 1975, rep. n. 31663, reg. soc. n. 351;

15) società cooperativa edilizia La Nuova Matelica a r.l., in Matelica (Macerata), costituita per rogito Paloni in data 10 ottobre 1970, rep. n. 14232, reg. soc. n. 287;

16) società cooperativa edilizia Lares a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Marchionni in data 22 gennaio 1964, rep. numero 56869, reg, soc. n. 1415;

17) società cooperativa edilizia Domus 18 a r.l., in Roma, costituita per rogito De Carli (Milano) in data 2 ottobre 1973, rep. n. 138101, reg. soc. n. 5016/73;

18) società cooperativa edilizia Armonia, ora Loris a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 1° giugno 1970, rep. n. 9198, reg. soc. n. 2720/70;

19) società cooperativa edilizia Dyane 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 20 ottobre 1979, rep. n. 36867, reg. soc. n. 3034/70;

20) società cooperativa edilizia Iris 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Janiri in data 16 luglio 1974, rep. n. 992245, reg. soc. n. 4227/74;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Impiantisti edili valsassinesi a r.l., in Lecco (Como), costituita per rogito Orlando Cornelio in data 13 ottobre 1976, rep. n. 112986/1919, reg. soc. n. 3961;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Giuseppe Mazzini a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Crocco in data 8 febbraio 1951, rep. n. 2282, reg. soc. n. 1137;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa falegnami-artigiani a r.l., in Adria (Rovigo), costituita per rogito Zava in datha 30 marzo 1952, rep. n. 24199, reg. soc. numero 148;

24) società cooperativa agricola Stalla sociale S. Antonio Abate di Bagnolo Po a r.l., in Bagnolo Po (Rovigo), costituita per rogito Ferrari in data 1° dicembre 1972, rep. n. 22384, registro soc. n. 1758;

25) società cooperativa agricola Caseificio sociale a r.l., in Castelguglielmo (Rovigo), costituita per rogito Ferrari in data 29 dicembre 1959, rep. n. 8354, reg. soc. n. 793;

26) società cooperativa edilizia Astrea a r.l., in Verona, costituita per rogito Paladini in data 14 marzo 1969, rep. n. 36673, reg. soc. n. 6127;

27) società cooperativa edilizia La Dacia a r.l., in Vicenza, costituita per rogito D'Ercole in data 6 marzo 1976, rep. n. 11836, reg. soc. n. 7372;

28) società cooperativa di consumo Colur - Consumatori lughesi riuniti a r.l., in Lugo (Ravenna), costituita per rogito Rosi Bernardini in data 5 febbraio 1967, rep. n. 31716, reg. soc. n. 3185;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Primavera Walley a r.l., in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 27 gennaio 1975, rep. n. 7301, reg. soc. n. 1160;

30) società cooperativa edilizia Alma Teate a r.l., in Chieti, costituita per rogito Rulli in data 8 agosto 1957, rep. n. 8948, reg. soc. n. 525;

31) società cooperativa di consumo Cooperativa popolare di consumo di Altino a r.l., in Altino (Chieti), costituita per rogito Di Giorgio in data 4 marzo 1945, rep. n. 5999, reg. soc. n. 476;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Libreria Ottobre di Vasto a r.l., in Vasto, costituita per rogito Cavallo Marincola in data 5 maggio 1975, rep. n. 100, reg. soc. n. 148;

33) società cooperativa edilizia Unità & Lavoro a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 4 gennaio 1975, rep. n. 45551, reg. soc. n. 334;

34) società cooperativa di consumo Unione italiana lavoratori a r.l., in Vasto (Chieti) costituita per rogito Lanolini in data 8 settembre 1975, rep. n. 1810, reg. soc. n. 361;

35) società cooperativa edilizia Nove Febbraio a r.l., in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 9 ottobre 1962, reg. soc. n. 622;

36) società cooperativa mista La Matesina a r.l., in Letino (Caserta), costituita per rogito Marra in data 14 marzo 1973, rep. n. 1346, reg. soc. n. 114/73;

37) società cooperativa edilizia Nami a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Golia in data 24 marzo 1976, rep. n. 36821, reg. soc. n. 106/76;

38) società cooperativa edilizia Labor a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 2 agosto 1958, rep. n. 35884, reg. soc. n. 1121.

(7823)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo ai prezzi e premi del tabacco greggio del raccolto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 9 agosto 1980, alla pagina n. 6749, alla varietà: « Maryland e i suoi ibridi, Moro di Cori, Salento », leggasi « Maryland »; alla varietà « Kentucky » leggasi « Kentucky e i suoi ibridi, Moro di Cori, Salento »; al prezzo di intervento derivato grado A della varietà « Burley » leggasi « 333791 » anzichè « 333794 ».

(8066)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 26 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	857,30	857,30	857,25	857,30	857,25	857,30	857,20	857,30	857,30	857,30
Dollaro canadese	740 —	740 —	740,25	740 —	740,15	740 —	740,30	740 —	740 —	740 —
Marco germanico	475,30	475,30	475,15	475,30	475,30	475,30	475,10	475,30	475,30	475,30
Fiorino olandese	436,03	436,03	436,25	436,03	436,05	436,03	436,12	436,03	436,03	436 —
Franco belga	29,667	29,667	29,64	29,667	29,65	29,667	29,663	29,667	29,667	29,65
Franco francese	204,35	204,35	204 —	204,35	204,40	204,35	204,33	204,35	204,35	204,35
Lira sterlina	2033,20	2033,20	2033 —	2033,20	2033,80	2033,20	2033,70	2033,20	2033,20	2033,20
Lira irlandese	1795,20	1795,20	1795 —	1795,20	1795 —	1795,20	1795 —	1795,20	1795,20	—
Corona danese	153,92	153,92	154 —	153,92	153,90	153,92	153,95	153,92	153,92	153,90
Corona norvegese	176,20	176,20	176,10	176,20	176,25	176,20	176,18	176,20	176,20	176,20
Corona svedese	204,55	204,55	204,50	204,55	204,50	204,55	204,51	204,55	204,55	204,53
Franco svizzero	514,90	514,90	515 —	514,90	515,10	514,90	514,90	514,90	514,90	514,90
Scellino austriaco	67,14	67,14	67,10	67,14	67,14	67,14	67,10	67,14	67,14	67,12
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,20	17,10	17,18	17,10	17,20	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	11,79	11,79	11,80	11,79	11,68	11,79	11,79	11,79	11,79	11,78
Yen giapponese	3,903	3,903	3,89	3,903	3,89	3,903	3,893	3,903	3,903	3,90

Media dei titoli del 26 agosto 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,10
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,025
» 5,50 % » » 1968-83	84,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,20
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,25
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,60
» 9 % » » 1976-91	77,40
» 10 % » » 1977-92	82 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,85
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,725
» » » » 1- 3-1979/81	99,325
» » » » 1- 7-1979/81	99,60
» » » » 1-10-1979/81	98,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	96,675
» » » » 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	97,50
» » » » 1-10-1979/82	97,45
» » » » 1- 1-1980/82	98,30
» » » » 1- 1-1980/83	98,15
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,75
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,425
» » » 12 % 1- 4-1982	94,775
» » » 12 % 1-10-1983	92,20
» » » 12 % 1- 1-1984	92,75
» » » 12 % 1- 4-1984	92,725
» » » 12 % 1-10-1984	92,50
» » » 12 % 1-10-1987	89,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	857,25
Dollaro canadese	740,15
Marco germanico	475,20
Fiorino olandese	436,075
Franco belga	29,665
Franco francese	204,34
Lira sterlina	2033,45
Lira irlandese	1795,10
Corona danese	153,935
Corona norvegese	176,19
Corona svedese	204,53
Franco svizzero	514,90
Scellino austriaco	67,12
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,79
Yen giapponese	3,898

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione lungodegenti facente parte della divisione di geriatria e per A.L.;

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Pesaro.

(2874/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(2856/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(2859/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(2857/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(2865/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente anestesista rianimatore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cagliari.

(2866/S)

OSPEDALE CIVILE DI CIRIE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di dialisi;

un posto di primario e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina;

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Ciriè (Torino).

(2862/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologico;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(2863/S)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(2864/S)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpido a Mare (Ascoli Piceno).

(2858/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(2860/S)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(2861/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(2867/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 8.

Ordinamento del personale addetto al settore della formazione professionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge sul trattamento giuridico ed economico del personale della formazione professionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 1980, è ritirata e sostituita dalla presente legge.

Art. 2.

Il personale della Regione addetto alla formazione professionale è inquadrato nel ruolo unico regionale, secondo i livelli funzionali in esso compresi, aumentato l'organico regionale di 621 unità.

L'ampliamento dell'organico è riferito a quattro posti di esperto, a 110 posti di istruttore, a 329 posti di collaboratore, a 113 posti di applicato-operatore specializzato, a sei posti di operatore qualificato e a 59 posti di commesso.

Nell'ambito del ruolo unico del personale regionale è separatamente determinato, in attuazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il contingente dei posti di organico del personale addetto alla formazione professionale, aumentato detto contingente di 621 unità rispetto al numero degli impiegati regionali di ruolo addetto alla formazione professionale alla data del 31 marzo 1980.

La dotazione organica complessiva del personale della regione Calabria, di cui alla tabella *A*, approvata dall'art. 44 della legge regionale «disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali. Recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978» approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 aprile 1980 è così modificata:

TABELLA *A*

Organico del personale della regione Calabria

Livelli funzionali	Posti
Dirigente	215
Esperto	304
Istruttore	760
Collaboratore	979
Applicato - operatore specializzato	533
Operatore qualificato	171
Commesso	229
Ausiliario	10
Totale generale	3.201

L'organico del personale della regione Calabria è così articolato:

a) contingente dell'amministrazione generale:

Livelli funzionali	Posti
Dirigente	209
Esperto	277
Istruttore	656
Collaboratore	541
Applicato - operatore specializzato	406
Operatore qualificato	164
Commesso	163
Ausiliario	8
Totale generale	2.424

b) contingente dell'amministrazione addetto alla formazione professionale:

Livelli funzionali	Posti
Dirigente	6
Esperto	27
Istruttore	114
Collaboratore	428
Applicato - operatore specializzato	127
Operatore qualificato	7
Commesso	66
Ausiliario	2
Totale generale	777

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto alla formazione professionale sono quelli del personale della Regione, salvo quanto stabilito da espresse norme di legge.

Art. 3.

Eccezionalmente, il personale addetto alla formazione professionale, in servizio, a tempo indeterminato a seguito di deliberazione perfette ed esecutive alla data del 31 marzo 1980 è inquadrato nel ruolo regionale a seguito di concorsi riservati per titoli e per esami, indetti con decreto del presidente della Regione entro il 15 giugno 1980.

Sono ammessi ai concorsi riservati di cui al precedente comma i candidati in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale, eccezione fatta per il limite di età che abbiano alla data di entrata in vigore della presente legge almeno diciotto mesi di servizio effettivo senza demerito e che, alla stessa data, risultano in servizio.

I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione a tempo indeterminato, giusta la seguente tabella di comparazione:

Livelli funzionali	Mansioni previste nelle deliberazioni di assunzione a tempo indeterminato
Dirigente	—
Esperto	Compiti tecnici, comportanti il possesso della laurea in ingegneria ed architettura.
Istruttore	Compiti amministrativi o di docente, comportanti il possesso della laurea.
Collaboratore	Compiti amministrativi e di docente, comportanti il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Applicato - operatore specializzato	Compiti di dattilografo e di operaio specializzato comportanti il possesso del diploma di istituto di primo grado.
Operatore qualificato	Compiti di operaio qualificato, comportanti il possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Commesso	Compiti di commesso, di inserviente e di bidello, comportanti il compimento dell'obbligo scolastico.
Ausiliario	—

L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina in ruolo.

I candidati dichiarati vincitori sono tenuti ad assumere servizio nella sede cui saranno destinati con atto del presidente della Regione.

In caso di mancata partecipazione ai concorsi ovvero se la partecipazione ai concorsi riservati abbia dato esito negativo, il rapporto di lavoro dei singoli impiegati assunti a tempo indeterminato cessa, a decorrere dal momento della esecutività della deliberazione della giunta regionale di approvazione delle risultanze concorsuali e della graduatoria finale.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato in lire 750 milioni, si provvede con la disponibilità esistente nel cap. 3221105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 maggio 1980

FERRARA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. **9**.

Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle comunità montane.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al successivo art. 2 sono delegate, in attuazione dell'art. 51 dello statuto, alle comunità montane e alle province.

La delega alle province riguarda il territorio dei comuni non inclusi neppure parzialmente in una comunità montana.

Art. 2.

Le funzioni amministrative delegate con la presente legge concernono:

a) l'assistenza tecnica alle imprese artigiane con la istituzione di un servizio di animazione aziendale per la divulgazione delle leggi statali e regionali del settore, il miglioramento delle tecniche produttive e la promozione dell'associazionismo e della cooperazione;

b) l'istruttoria preliminare delle pratiche di cui alla legge regionale n. 12 del 1974 nel rispetto dei termini e delle procedure previste dalla legge.

La programmazione generale ed il coordinamento della materia delegata rimangono di competenza della Regione.

Nell'esercizio delle funzioni delegate si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.

Art. 3.

La Regione, per consentire agli enti delegati di cui al precedente art. 1 l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge e per dare modo altresì alle comunità montane di adempiere i compiti loro attribuiti da leggi statali e regionali in materia di programmazione economica e territoriale, finanzia la istituzione di appositi uffici presso le amministrazioni provinciali e le comunità montane della Regione.

Art. 4.

Agli uffici di cui al precedente art. 3, istituiti presso le comunità montane, sono demandati i seguenti compiti in aggiunta a quelli relativi all'esercizio delle funzioni delegate:

a) indagine sulla realtà economica della zona;

b) censimento dei dati sulle concrete possibilità di sviluppo dei vari settori produttivi;

c) studio delle localizzazioni ottimali degli interventi diretti della comunità o indiretti possibili attraverso l'utilizzazione di leggi statali e regionali;

d) programmazione delle fasi di attuazione del piano di sviluppo;

e) assistenza tecnica ai comuni, ad enti pubblici e privati, a singoli operatori che intendano realizzare opere, impianti e interventi nel territorio delle comunità;

f) formulazione di pareri tecnici su fatti che interessano lo sviluppo della comunità.

Il personale assegnato agli uffici suddetti, nella esplicazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, opera secondo il metodo di lavoro di gruppo.

Art. 5.

All'onere derivante della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 300 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 « Fondo corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La presente disponibilità del bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 6111105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione « Spese per la delega di funzioni in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle comunità montane » e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di lire 300 milioni.

Per gl anni successivi e a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 22 maggio 1980

FERRARA

(7444)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1979, n. **89**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo mese dell'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 31 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, e comunque non oltre il 31 gennaio 1980, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio **della Regione per** l'anno finanziario stesso.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, deliberato dalla giunta regionale in data 16 novembre 1979 e presentato all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 dicembre 1979

ANDRIONE

(5224)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1980, n. 1.

Sostituzione della tabella di cui all'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 63, recante ulteriore modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila, in comune di Gressan.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella di cui all'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 63, è sostituita dalla seguente:

ZONA	Costruibilità totale mc/mq	RIPARTIZIONE DELLA COSTRUIBILITA' SECONDO LA DESTINAZIONE - mc/mq.			
	(1)	Abitazione	Collettivi	A tipo alberghiero	Totale (1)
zona 1a)					
Chacard ovest	0,50	0,40	—	0,10	0,50
zona 1b)					
Chacard / Pila	0,59028	0,31755	0,07782	0,19491	0,59028
zona 2)					
Soleil / Gorraz / Printemps	0,45733	0,26057	0,05888	0,13788	0,45733

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 gennaio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 2.

Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio sociosanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI ED ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 1.

Ambiti territoriali

In armonia con lo statuto speciale della Regione e la legge 16 maggio 1978, n. 196, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con i principi contenuti nella legge regionale 29 novembre 1978, n. 60, in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, sentiti i comuni a norma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ambito territoriale determinato per adeguare l'organizzazione e coordinare la gestione dei servizi e delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali coincide con l'ambito del territorio regionale. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale sono adottate con legge regionale, sentiti i comuni interessati.

L'ambito territoriale di cui al primo comma individua altresì, ai sensi dell'art. 25, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 11, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ambito territoriale per la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, di regola, assume la delimitazione di cui al primo comma quale base per le proposte di revisione dei distretti scolastici, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonchè delle altre unità di servizio.

Art. 2.

Associazione dei comuni

Nell'ambito territoriale di cui al primo comma del precedente articolo è istituita, tra i comuni che in esso ricadono, una associazione intercomunale.

I comuni associati possono attribuire all'associazione l'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione. L'associazione promuove altresì, nel quadro degli indirizzi e delle direttive disposti dalla Regione, il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.

L'associazione, al fine di realizzare la massima collaborazione tra i comuni, assicurare l'efficienza della gestione e favorire la maggior partecipazione dei cittadini, degli operatori e delle formazioni sociali esistenti sul territorio, si articola funzionalmente per ambiti territoriali di cooperazione corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.

In tali ambiti le forme ed i modi di cooperazione fra i comuni che in essi ricadono, sono disciplinati mediante convenzione fra i comuni stessi, tenuto conto di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale.

Nel settore dei servizi sanitari l'associazione opera attraverso l'unità sanitaria locale disciplinata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle relative leggi di attuazione.

Art. 3.

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea generale e il suo presidente;

b) il comitato di gestione e il suo presidente;

c) i comitati di zona.

Alla gestione dei servizi e delle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, provvedono gli organi dell'unità sanitaria locale, ai sensi della presente legge.

L'assemblea generale elegge nella sua prima seduta il presidente dell'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente dell'assemblea presiede e convoca l'assemblea generale ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia stata affidata dall'assemblea e rappresenta l'associazione dei comuni.

Il presidente dell'assemblea generale può essere revocato con il voto favorevole di oltre la metà dei componenti dell'assemblea stessa.

Art. 4.

Assemblea dell'associazione

L'assemblea generale dell'associazione è costituita da rappresentanti dei comuni associati secondo i seguenti criteri:

comuni fino a 2.000 abitanti: un rappresentante;

comuni da 2.001 a 10.000 abitanti: tre rappresentanti;

comuni da 10.001 a 100.000 abitanti: un rappresentante ogni 3.000 abitanti.

Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati annuali ufficiali dell'ISTAT.

I rappresentanti dei comuni nell'assemblea dell'associazione sono eletti, anche nel proprio seno, dai rispettivi consigli comunali con voto limitato ad un nominativo. Quando i rappresentanti da eleggere sono tre o più, almeno uno deve essere espresso dalla minoranza.

In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Art. 5.

Durata in carica dei componenti l'assemblea

L'assemblea dell'associazione dura in carica per cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali.

In ogni caso, l'assemblea esercita le proprie funzioni sino alla prima riunione del nuovo organo.

La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente dell'assemblea dell'associazione.

I componenti dell'assemblea possono essere revocati dai consigli comunali che li hanno eletti.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un rappresentante, il consiglio comunale interessato provvede alla sua sostituzione mediante nuova votazione mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.

Art. 6.

Compiti dell'assemblea

Spetta all'assemblea deliberare su tutti i provvedimenti di competenza dell'associazione non attribuiti ad altri organi ai sensi della presente legge.

All'assemblea spetta comunque fissare la sede e la denominazione dell'associazione, eleggere il comitato di gestione, approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi — stabilendo i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso — i piani ed i programmi annuali e poliennali, la pianta organica del personale, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, le convenzioni.

L'assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti un regolamento interno con il quale sono disciplinate, per quanto non previste dalla presente legge, le modalità di funzionamento dell'organo e le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi o commissioni di lavoro.

L'assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per il comitato di gestione dell'associazione ed i comitati di cui al successivo art. 10.

Spetta altresì all'assemblea assicurare, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la partecipazione dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, fissando le relative modalità.

Art. 7.

Pareri obbligatori

Devono essere preceduti dal parere dei singoli comuni gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliennali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

I comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, avvalendosi a tal fine dell'apposito comitato di cui al successivo art. 10. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Art. 8.

Il comitato di gestione dell'associazione

In armonia con lo statuto speciale, ai sensi e per i fini di cui agli articoli 11, secondo comma, e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il comitato di gestione è composto da quindici membri in rappresentanza di tutti gli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente art. 2, a ciascuno dei quali spetta almeno un componente in seno al comitato medesimo, eccetto l'ambito territoriale in cui è compreso il comune di Aosta cui spettano due rappresentanti.

Esso è eletto dall'assemblea generale anche al di fuori dei propri componenti, mediante elezione con voto limitato ai 4/5 dei membri da eleggere.

I componenti il comitato non facenti parte dell'assemblea partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea.

Qualora per dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente del comitato occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede a nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.

Il comitato di gestione viene eletto nella prima riunione dell'assemblea ed esercita tutte le attribuzioni dell'associazione dei comuni, ad eccezione di quelle dell'assemblea di cui al precedente art. 6.

Ai componenti il comitato, si applicano le norme concernenti la incompatibilità per i componenti l'assemblea.

I componenti del comitato di gestione, compreso il presidente, possono essere revocati dall'assemblea generale che li ha espressi.

Il comitato di gestione si riunisce entro trenta giorni dalla sua elezione per procedere alla nomina del presidente.

Art. 9.

Il presidente del comitato

Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.

Fino a quando tale nomina non sia avvenuta le funzioni del presidente sono esercitate dal componente più anziano.

Art. 10.

Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale

In ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente art. 2 è istituito un comitato di partecipazione e gestione sociale, espresso dai consigli comunali compresi in tali ambiti, preferibilmente fra i propri componenti.

Per ciascun ambito territoriale il numero dei membri del comitato è determinato secondo i seguenti rapporti:

fino ad un massimo di 20 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione fino a 5000 abitanti;

fino ad un massimo di 25 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti;

fino ad un massimo di 30 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

fino ad un massimo di 40 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione oltre i 30.000 abitanti.

Il numero dei membri che ogni comune deve esprimere in proporzione al numero complessivo proprio nell'ambito territoriale in cui è compreso si ottiene dividendo il numero di abitanti del comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'ambito territoriale ed il numero di componenti spettanti al comitato.

Il voto deve essere limitato ad un solo nominativo ed in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del quoziente.

Tutti i consigli comunali hanno diritto ad esprimere almeno un componente in seno al comitato.

Il numero di membri che ciascun consiglio comunale deve esprimere non può superare la metà del numero complessivo dei membri del consiglio comunale.

I comuni compresi nell'ambito territoriale in cui ricade il comune di Aosta hanno diritto ad esprimere almeno tre componenti in seno al comitato di cui al primo comma.

Ai fini dell'individuazione del numero degli abitanti si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 11.
Composizione dei comitati

I sindaci o assessori delegati fanno parte di diritto del comitato di cui al precedente art. 10 e sono computati agli effetti del numero di membri che ciascun comune deve esprimere.

Qualora negli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente art. 2 siano presenti ed operino organizzazioni rappresentative di forze sociali, di cittadini od utenti interessati ai singoli servizi, di operatori sanitari e sociali, istituzionalmente organizzate, il comitato è composto in misura non superiore al 30% da membri designati da tali organizzazioni, ferme restando le modalità di composizione del comitato di cui al precedente art. 10.

Il numero dei membri che possono essere designati in rappresentanza delle organizzazioni suddette si ottiene riducendo proporzionalmente il numero dei membri tra i comuni che nell'ambito territoriale interessato esprimono più di due rappresentanti.

Ai fini della nomina, le organizzazioni interessate devono trasmettere a ciascun consiglio comunale dell'ambito territoriale di competenza i nominativi dei rappresentanti designati. Nel caso in cui il numero dei designati sia superiore al numero dei posti disponibili si provvede con elezione da parte dei consigli comunali e vengono eletti, nei limiti delle unità disponibili in ciascun comitato, i candidati che abbiano avuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Il personale dell'associazione dei comuni, a rapporto di impiego o convenzionale o dipendente da istituzioni private che operano nei settori di attività dell'associazione, non possono essere componenti dei comitati di cui al precedente art. 10.

Art. 12.
Durata in carica dei comitati di zona

I comitati di zona sono eletti entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo dei consigli comunali, durano in carica quanto i consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla sostituzione.

La carica di componente il comitato di zona non è compatibile con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili con quella di consigliere comunale.

Sono cause di decadenza da componente il comitato quelle previste dal vigente ordinamento per i consiglieri comunali, nonchè i casi ed i motivi che la legge configura come eventi di perdita dei requisiti della eleggibilità a consigliere comunale

I consiglieri comunali componenti il comitato durano in carica quanto i consigli comunali cui appartengono ed esercitano le proprie funzioni sino alla loro sostituzione.

La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente il comitato di zona.

I rappresentanti dei consigli comunali componenti il comitato possono essere revocati dai comuni che li hanno eletti.

I membri designati dalle organizzazioni di cui al precedente art. 11 possono essere revocati su richiesta dell'organizzazione rappresentata la quale, ai fini della sostituzione, provvede a nuova designazione.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente il comitato occorre provvedere alla sua sostituzione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività e proporzionalità.

Art. 13.
Presidenza dei comitati

I singoli comitati di cui al precedente art. 10 eleggono il presidente a maggioranza assoluta del collegio, fra i componenti il comitato stesso.

I presidenti danno esecuzione agli atti dei rispettivi comitati di gestione, ne convocano e presiedono le riunioni.

Art. 14.
Compiti dei comitati

I comitati di gestione di cui al precedente art. 10 operano per assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi in rapporto alle esigenze della popolazione della zona interessata.

In particolare, i comitati operano per l'esercizio di attività che, in base a piani ed a programmi, fanno capo all'ambito territoriale di competenza, secondo criteri fissati dagli organi dell'associazione dei comuni di cui alla presente legge.

Spetta ai comitati convocare le assemblee della popolazione dell'ambito territoriale di competenza, sia per dibattiti di carattere generale che in relazione a specifici o fondamentali atti dell'associazione dei comuni.

Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina le modalità di funzionamento dell'organo e di esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15.
Indennità di funzione

Ai componenti dell'assemblea ed a quelli dei comitati di cui al precedente art. 10 compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali con popolazione corrispondente a quella degli ambiti territoriali di competenza.

Al presidente dell'assemblea generale e al presidente ed ai membri del comitato di gestione della associazione compete una indennità di carica mensile omnicomprensiva pari a quella prevista dalle vigenti norme per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella dell'associazione.

Ai componenti il comitato di gestione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

In caso di cumulo delle funzioni di componente il comitato di gestione dell'associazione con le funzioni di sindaco o assessore comunale nonchè di presidente o componente il direttivo di comunità montana l'indennità di cui al secondo comma è ridotta della metà.

Titolo II
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Art. 16.
Finalità e unità sanitaria locale

Al fine di realizzare la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i principi fissati dall'art. 32 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e gli enti locali, nell'ambito del servizio sanitario regionale, attuano il servizio sanitario regionale attraverso la costituzione sul territorio della Regione di una unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale è il complesso unificato delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.

Art. 17.
Funzioni della U.S.L.

L'associazione dei comuni di cui al precedente art. 2 esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei comuni o loro delegate, mediante la unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale è la struttura operativa attraverso la quale i comuni esercitano le proprie funzioni in materia sanitaria e provvedono alla gestione unitaria di tutti i servizi sanitari, secondo quanto previsto dalla presente legge.

L'unità sanitaria locale provvede:

ad attuare interventi tesi alla prevenzione individuale e collettiva negli ambienti di vita e di lavoro anche mediante attività di educazione sanitaria;

a tutelare il diritto della procreazione cosciente e responsabile ed assicurare la protezione della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva;

a erogare l'assistenza medico-generica, specialistica ed infermieristica, sia domiciliare che ambulatoriale, ed ospedaliera, nonchè l'assistenza farmaceutica, per le malattie fisiche e psichiche;

alla riabilitazione fisica ed al reinserimento sociale;

all'igiene degli alimenti, delle bevande, alla profilassi ed alla polizia veterinaria;

ad ogni altro compito conferitole dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle leggi regionali in materia di assistenza sanitaria.

Nell'esercizio delle funzioni indicate al precedente comma, l'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze, eroga le prestazioni ad essa demandate dal capo III, Titolo I, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legislazione regionale.

Art. 18.
Attribuzioni delegate

L'associazione dei comuni esercita altresì, mediante la unità sanitaria locale, le funzioni amministrative statali delegate alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attenendosi ai criteri ed alle direttive da essa stabiliti, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dai competenti organi dello Stato.

Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate vengono trimestralmente trasmessi alla giunta regionale, che può richiederne copia.

In armonia con lo statuto speciale della Regione e con le norme della presente legge, in caso di inadempienza da parte degli organi della unità sanitaria locale nell'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.

Art. 19.
Gestione dell'unità sanitaria locale

L'attività di gestione dell'unità sanitaria locale è svolta:

dall'assemblea;

dal comitato di gestione e dal suo presidente.

Rimangono ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale che a tal fine si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale.

In caso di urgenza del provvedimento da adottare, il sindaco può rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il sindaco deve comunicare al presidente del comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.

Il personale dell'unità sanitaria locale, quello a rapporto convenzionale, nonchè quello dipendente da istituzioni sanitarie ed assistenziali private, non possono far parte degli organi dell'unità sanitaria locale.

Art. 20.
L'assemblea dell'U.S.L.

L'assemblea dell'unità sanitaria locale coincide con quella dell'associazione di cui al precedente art. 4.

L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno, nonchè tutte le volte che il presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta di un terzo dei suoi componenti e su proposta del comitato di gestione.

Art. 21
Compiti dell'assemblea dell'U.S.L.

L'assemblea esercita le attribuzioni previste dal precedente art. 6, relativamente alle materie di competenza dell'unità sanitaria locale.

L'assemblea provvede altresì all'approvazione del rendiconto trimestrale di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della relazione annuale prevista dall'art. 49, comma quarto, della citata legge.

Art. 22.
Il comitato di gestione dell'U.S.L.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con quello dell'associazione di cui al precedente art. 8.

Art. 23.
Compiti del comitato di gestione dell'U.S.L.

Il comitato dell'unità sanitaria locale:

predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i piani, i programmi di attività, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;

determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea;

attua le direttive per il coordinamento dei servizi sanitari con quelli sociali;

nomina nell'ambito dell'ufficio di direzione i coordinatori;

predispone la relazione annuale sull'attività svolta contenente in particolare:

1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano regionale socio-sanitario;

dispone la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio, la elaborazione e l'attuazione di progetti che interessino più funzioni;

compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale.

Art. 24.
Funzionamento del comitato di gestione

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale opera collegialmente, salva la ripartizione tra i propri componenti di compiti specifici da svolgere secondo le direttive fissate dal comitato stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del comitato il quale, a tal fine, può avvalersi degli uffici dell'unità sanitaria locale.

Il comitato delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.

Art. 25.
Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con il presidente del comitato di cui al precedente art. 9.

Il presidente del comitato convoca e presiede il comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti, firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici ed al loro buon funzionamento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge.

Trasmette ai sindaci dei comuni interessati le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.

Il presidente, sentito il comitato, nomina uno dei componenti a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il presidente del comitato di gestione può essere revocato, a maggioranza assoluta, dal comitato che lo ha eletto.

Art. 26.
Articolazione dell'U.S.L.

Il territorio dell'unità sanitaria locale si articola in distretti sanitari di base per l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento, tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60, nonché in uniformità alle prescrizioni di piano socio-sanitario regionale.

I distretti sanitari di base sono strutture tecnico-funzionali dell'unità sanitaria locale di cooperazione fra i comuni su base territoriale, di cui l'unità sanitaria locale si avvale per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di interesse locale, per favorire la maggiore partecipazione dei cittadini, degli utenti

e delle formazioni sociali esistenti sul territorio alla gestione sociale e attuazione dei servizi, al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale ed agli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.

Ai sensi e per i fini di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella gestione dei servizi e delle funzioni di cui al presente articolo, l'unità sanitaria locale si avvale dei comitati di cui al precedente art. 10, secondo criteri e direttive predeterminate dal comitato di gestione.

Art. 27.
Compiti dei distretti

I distretti esercitano attività mediche, sanitarie e di tutela ambientale tese alla prevenzione delle cause di rischio e provvedono ad erogare le prestazioni curative e riabilitative che interessano la popolazione in modo più comune e frequente.

I distretti esplicano altresì una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.

Fanno capo ai distretti, in particolare:

il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;

la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene e salute mentale, di prevenzione delle tossicodipendenze e le attività consultoriali materno-infantili e familiari;

le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali, compresa la guardia medica;

la distribuzione dei farmaci;

l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;

la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.

Le attività esercitate dai distretti sono svolte da équipes di base, stabilmente assegnate al distretto, e da équipes itineranti, con l'ausilio di personale amministrativo assegnato agli uffici del distretto.

Le équipes di base sono formate da operatori sanitari, medici e non medici, e da operatori socio-sanitari che operano attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo.

Il gruppo di operatori del distretto costituisce una unità integrata ad organizzazione funzionale non gerarchica.

In relazione alle particolari condizioni regionali, il comitato di gestione, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale, emana disposizioni per il collegamento delle aree funzionali dei servizi di base ed integrativi con l'area delle funzioni centrali anche mediante l'individuazione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il responsabile del distretto partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione di cui al precedente art. 10.

Art. 28.
Criteri per l'organizzazione delle U.S.L.

Le attività della unità sanitaria locale sono stabilite con il metodo della programmazione, in particolare mediante progetti-obiettivo, per il conseguimento delle finalità e in armonia con i principi e gli obiettivi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'unità sanitaria locale è organizzata in servizi ed aree funzionali.

Art. 29.
Profilo organizzativo dei servizi

L'organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale è basata:

sulla corrispondenza dei servizi ad aree d'intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;

sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;

sulla flessibilità della struttura per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;

sull'impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;

su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze.

La legge regionale individua i servizi e ne disciplina la organizzazione con riferimento alle norme delegate di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 della stessa legge.

I servizi adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori, operando nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

Art. 30.
Le aree funzionali

Per l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale e nel quadro della integrazione e coordinamento delle attività, i servizi possono essere funzionalmente aggregati per aree di attività mediante l'organizzazione di dipartimenti.

La legge di approvazione del piano socio-sanitario regionale stabilisce le aggregazioni dei servizi in dipartimenti nonché i criteri relativi allo svolgimento delle attività dipartimentali, all'organizzazione ed al funzionamento.

A ciascun dipartimento è preposto un coordinatore nominato tra i responsabili dei servizi interessati.

Art. 31.
Ufficio di direzione dell'U.S.L.

L'unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione posto alle dipendenze del comitato di gestione e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutte le attività sanitarie, sociali ed amministrative

Fra i componenti l'ufficio di direzione, il comitato di gestione nomina i coordinatori sanitario e amministrativo, nonché il coordinatore sociale, all'interno dei rispettivi organici e con l'osservanza dei prescritti requisiti di professionalità.

I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

I componenti l'ufficio di direzione sono responsabili in solido e con gli amministratori ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 32.
Funzionamento dell'ufficio di direzione

L'ufficio si riunisce di regola almeno ogni quindici giorni ed è convocato e presieduto a rotazione semestrale da uno dei coordinatori.

La riunione dell'ufficio può essere richiesta dal coordinatore non presidente ovvero da un terzo dei membri dell'ufficio.

Alle riunioni può intervenire il presidente del comitato o suo delegato.

Art. 33.
Compiti dell'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale.

In particolare compete all'ufficio di direzione:

la predisposizione de ibilanci preventivi e consuntivi, annuali e pluriennali;

la predisposizione della pianta organica unificata riguardante il personale dell'unità sanitaria locale;

la predisposizione dei regolamenti di organizzazione;

la predisposizione di convenzioni;

il coordinamento e il riscontro trimestrale dell'attività complessiva;

formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;

organizzare l'effettuazione di specifici interventi nel campo della prevenzione, con particolare riguardo ai progetti-obiettivo.

Art. 34.
Conferenza dei servizi

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.

Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.

Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti dell'opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale dell'unità sanitaria locale.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce modalità e procedure per la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.

Art. 35.

Statistiche sanitarie

I comuni sono tenuti a comunicare alla unità sanitaria locale le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi sanitari, secondo modalità fissate dalla Regione.

Titolo III

GESTIONE COORDINATA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 36.

Esercizio delle attribuzioni

In attesa della legge di riforma della assistenza, le attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei comuni ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla associazione dei comuni di cui al precedente art. 2, mediante gli stessi organi di gestione dell'unità sanitaria locale e nel rispetto delle norme della presente legge.

Entro 90 giorni dalla costituzione della unità sanitaria locale gli enti locali compresi nel territorio della associazione dei comuni provvedono a mettere a disposizione della associazione il personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

Finanziamento dei servizi sociali

A decorrere dalla data di costituzione della unità sanitaria locale i comuni provvedono a trasferire annualmente all'associazione dei comuni di cui al precedente art. 2 le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali, nell'ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni a detti servizi, come risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi sociali a favore di comuni o comunità montane sono attribuiti alla associazione di comuni di cui alla presente legge.

Art. 38.

Gestione dei fondi

La gestione dei servizi sociali è assicurata mediante le entrate di cui al precedente articolo e mediante eventuali altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibilità di utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui all'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La separazione delle due gestioni è assicurata mediante la distinzione dei bilanci e la loro separata adozione.

Titolo IV

I CONTROLLI SULLA U.S.L.

Art. 39.

Controllo sugli atti

Ai controlli sugli atti dell'unità sanitaria locale si applicano le norme del presente articolo le quali costituiscono integrazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, in quanto applicabili.

Il controllo sugli atti della unità sanitaria locale è esercitato dalla commissione regionale di controllo, integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale, che designerà altresì un esperto supplente.

Non sono soggetti a controllo necessario gli atti a contenuto vincolato costituenti applicazione di norme di legge, di regolamento, ovvero di esecuzione di provvedimenti amministrativi.

Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nell'albo della associazione di comuni di cui alla presente legge, per dieci giorni consecutivi.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente per intero.

Copia di ciascun atto deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di pubblicazione, alla giunta regionale.

Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve essere rimesso alla commissione regionale di controllo un elenco degli atti, in duplice copia, contenente la data, il numero, l'oggetto, la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

L'organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma precedente, può richiedere all'associazione di comuni copia integrale degli atti sui quali la commissione ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. La richiesta sospende l'esecutorietà dell'atto.

Per l'esercizio delle sue funzioni in materia di controllo sugli atti dell'unità sanitaria locale, la commissione regionale di controllo si avvale degli uffici dell'assessorato regionale della sanità e assistenza sociale.

La commissione di controllo invia alla giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.

Il presidente della commissione regionale di controllo provvede semestralmente ad inviare alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'unità sanitaria locale con particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale.

Art. 40.

Scioglimento del comitato di gestione

Qualora il comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti contrari alla legge o contrastanti con le prescrizioni di piano socio-sanitario regionale, la giunta regionale — su proposta dell'assessore alla sanità e assistenza sociale — invita il presidente del comitato al rispetto degli atti suddetti.

Ove il comitato persista nel precedente atteggiamento, la giunta regionale invita l'assemblea a sciogliere il comitato stesso ed a procedere per la sua rinnovazione.

Qualora l'assemblea non provveda entro trenta giorni, il presidente della giunta regionale provvede allo scioglimento ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale della Regione.

Il commissario straordinario riunisce l'assemblea esclusivamente al fine di procedere alla nomina del comitato di gestione.

Il commissario straordinario resta in carica sino all'insediamento del comitato.

Art. 41.

Indirizzo e coordinamento

I progetti dei bilanci di previsione predisposti dal comitato di gestione sono inviati alla giunta regionale, la quale esprime il proprio parere, entro 45 giorni, sulla rispondenza del bilancio dell'unità sanitaria locale al piano socio-sanitario regionale.

Qualora la giunta riscontri difformità del progetto di bilancio dal piano rinvia il progetto al comitato di gestione affinchè sia uniformato alle indicazioni e prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

Il comitato di gestione presenta il bilancio all'assemblea, corredato anche del parere della giunta regionale.

Nel caso previsto dal secondo comma, il comitato di gestione deve indicare le variazioni apportate al progetto di bilancio.

Il bilancio va trasmesso all'organo di controllo corredato del parere della giunta.

Alla giunta regionale devono essere, altresì, trasmessi i progetti degli atti di programmazione ed i conti consuntivi presentati dal comitato di gestione all'assemblea.

Art. 42.

Verifiche

La regione, attraverso l'assessorato della sanità ed assistenza sociale, verifica il raggiungimento degli obiettivi del servizio socio-sanitario regionale e, in particolare, accerta la congruità tra programmazione sanitaria regionale e l'attività posta in essere dall'unità sanitaria locale, nonchè la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tali verifiche sono effettuate da funzionari del suddetto assessorato che operano nei settori della programmazione sanitaria regionale amministrativa, funzionario-contabile e tecnico-sanitaria.

I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti della unità sanitaria locale, nè ad essi può essere opposto il segreto di ufficio.

I risultati delle verifiche sono trasmessi alla giunta regionale ed al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che potrà formulare ed inviare alla giunta regionale le proprie osservazioni.

In base ai risultati ed alle osservazioni, la giunta regionale può impartire direttive e suggerire comportamenti atti ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, salva l'applicazione del precedente art. 40.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.

Costituzione dell'U.S.L.

Al fine di consentire la costituzione dell'assemblea generale e dei comitati di cui all'art. 10, i comuni devono procedere alla elezione dei rappresentanti, ai sensi dei precedenti articoli 4 e 10, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, i comuni devono trasmettere al presidente della giunta regionale l'elenco nominativo di tutti i rappresentanti eletti rispettivamente in seno all'assemblea generale e nei comitati di cui all'art. 10, indicando altresì i nominativi dei presidenti dei comitati medesimi.

Qualora nel termine previsto dal primo comma non siano stati espletati gli adempimenti previsti, il presidente della giunta regionale convoca i consigli comunali i quali provvedono agli adempimenti previsti al primo e secondo comma del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, costituisce, con proprio decreto, l'unità sanitaria locale, indicando la composizione dell'assemblea e dei comitati di cui al precedente art. 10 e stabilendo la data, il luogo e la sede della seduta di insediamento dell'assemblea stessa la quale, verificata la propria regolare composizione, nomina il comitato di gestione.

Assume la presidenza provvisoria nella prima seduta il componente più anziano di età.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale stabilisce le disposizioni previste dal citato art. 61, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base delle disposizioni di competenza dello Stato, ai sensi della citata legge.

Le deliberazioni di insediamento degli organi collegiali, quelle di nomina dei rispettivi presidenti e quelle relative alla sostituzione dei singoli componenti devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro esecutorietà al presidente della giunta regionale.

In sede di prima costituzione dell'unità sanitaria locale, qualora entro i termini previsti dal presente articolo e comunque entro settanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non siano regolarmente costituiti tutti gli organi della stessa, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina un commissario straordinario per l'unità sanitaria locale, il quale può compiere ogni atto necessario per la sua amministrazione, limitatamente alle attribuzioni degli organi non ancora costituiti. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione di tutti gli organi dell'unità sanitaria locale.

Art. 44.

Cessazione di uffici e soppressione degli enti

A decorrere dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale sono soppressi gli enti, consorzi, organismi ed uffici che operano nelle materie di competenza del servizio sanitario nazionale.

In attesa che, con legge dello Stato, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, venga stabilito il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano, ai sensi degli articoli 80, ultimo comma, e 83, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, con apposito accordo regola i rapporti con l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda l'utilizzazione dello stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

Nel quadro dei fini di cui al comma precedente ed allo scopo di agevolare la attuale fase di gestione dei servizi ospedalieri della Regione, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, promuove il commissariamento dell'ente ospedaliero di cui al decreto del presidente della giunta regionale 14 settembre 1970, n. 402, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 45.

Riordinamento dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale

Con legge regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento degli uffici e servizi dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale, che dovrà essere strutturato in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale e del servizio socio-sanitario regionale previsto dalla presente legge debbono essere esercitate dall'assessorato medesimo.

Art. 46.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili.

Art. 47.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1980, n. 3.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 68, concernente applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, al personale scolastico della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 68, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Qualsiasi modifica, apportata con provvedimenti legislativi statali alle modalità ed ai criteri sopra richiamati, si estende al personale ispettivo, direttivo e docente in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative della Regione. Le eventuali modifiche ai limiti di spesa conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione della Regione saranno apportate con legge di variazione al bilancio ».

Art. 2.

I limiti di spesa per la retribuzione del lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della Regione, che può essere autorizzato dal sovraintendente agli studi nell'anno 1979, sono modificati come segue:

Cap. 6038 (scuole materne)	L.	770.000
Cap. 6130 (scuole elementari)	»	6.500.000
Cap. 6240 (scuole secondarie di I grado)	»	8.350.000
Cap. 6350 (scuole secondarie di II grado)	»	4.900.000
Cap. 6460 (istituti e scuole di istruzione professionale)	»	3.200.000

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 6130. — Compensi per lavoro straordinario scuole elementari . . . . . . L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 6460. — Compensi per lavoro straordinario istituti e scuole d'istruzione professionale L. 1.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 gennaio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1980, n. 4.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, è autorizzata la maggiore spesa di L. 160.000.000 il cui onere graverà per L. 85.000.000 sul cap. 6750 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi e per L. 75.000.000 sul cap. 7350 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di L. 160.000.000 per l'esercizio finanziario 1979 si provvede mediante riduzione:

a) di L. 85.000.000 del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (punto 14 dell'allegato *E* al bilancio) e

b) di L. 75.000.000 del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (punto 15 dell'allegato *F* al bilancio).

Al finanziamento della maggiore spesa di L. 85.000.000 per l'anno 1980 e successivi si provvederà con legge di bilancio.

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *F*) L. 85.000.000

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . » 75.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 6750 — Spese per la gestione, il funzionamento dell'ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (articoli 16 e 22 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30 e legge regionale 9 agosto 1977, n. 58) . . . . L. 85.000.000

Cap. 7350. — Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni e attrezzature per le biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari (art. 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) . . . . . » 75.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 gennaio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1980, n. 5.

Provvedimento generale di finanziamento di spese nei diversi settori regionali d'intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1980 e del bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1980, n. 6.

Provvedimenti per le infermerie di Cogne e di La Thuile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le infermerie di Cogne e di La Thuile, già di proprietà della Società nazionale «Cogne» e già classificate infermerie per acuti, sono convertite in centri distrettuali di servizi sociali e sanitari.

Art. 2.

La gestione dei centri è delegata ai comuni di Cogne e di La Thuile in attesa che essa sia assunta dagli organi del distretto socio-sanitario competente.

Apposite convenzioni tra Regione, comuni interessati e Società nazionale «Cogne» regolano i rapporti reciproci, anche per ciò che concerne l'assorbimento del personale addetto alle infermerie, attualmente dipendente dalla predetta società.

Sino alla riforma dell'assistenza ovvero all'emanazione di organiche leggi regionali in materi, la Regione garantisce la copertura totale delle spese per il personale assorbito dalla Società nazionale Cogne.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni ai comuni di Cogne e di La Thuile per il ripiano dei disavanzi della gestione delle infermerie relativa agli anni 1978 e 1979.

Art. 4.

Al fine di permettere ai comuni di Cogne e di La Thuile di attivare nel 1980 i servizi di cui alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, il termine di cui al primo comma dell'art. 11 della legge stessa è stabilito al 31 gennaio 1980.

Art. 5.

Al finanziamento delle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 2 e di cui all'art. 3 si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati annualmente per l'applicazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47.

Art. 6.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1979, la spesa di lire 100 milioni per la sistemazione straordinaria degli stabili e degli impianti delle infermerie di Cogne e di La Thuile.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Titolo II - Sezione III - Categoria II

Variazione in aumento:

Cap. 8721, di nuova istituzione. — Spese per la sistemazione straordinaria degli stabili e degli impianti delle infermerie di Cogne e di La Thuile . . . . L. 100.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F* - punto 17, alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3) . . . L. 100.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 gennaio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1980, **n. 7.**

Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° dicembre 1979, gli importi dei contributi stabiliti nelle tabelle degli allegati *A*) e *B*) alla legge 15 maggio 1974, n. 13, sono elevati del 50 per cento.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 18.000.000, si provvede nell'esercizio 1979 con lo stanziamento del cap. 825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio nel limite massimo autorizzato con la legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, modificata dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1978, n. 38.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 gennaio 1980

ANDRIONE

(5225)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802370)